

## LA MEDIAZIONE “GRATUITA”

Con la pubblicazione dei decreti attuativi è entrato in vigore, a pieno regime, il riconoscimento del credito di imposta relativo alle spese sostenute per i procedimenti di mediazione.

In buona sostanza, il procedimento è **gratuito, perché quanto speso per partecipare alla mediazione è rimborsato dallo Stato sotto forma di “Credito di imposta” fruibile nella Dichiarazione dei Redditi.**

Il massimo riconoscibile (in base alle regole appresso dettagliate) è strettamente collegato anche ai risultati: una mediazione chiusa con Successo dà diritto al massimo del credito, in quanto il legislatore ha voluto “premiare” l’utilizzo di tale procedura. L’Organismo è a vostra disposizione per illustrarvi le caratteristiche della legge, anche se non può fornirvi alcuna consulenza riguardo le modalità della richiesta del credito che, vi ricordiamo, deve essere presentata direttamente dall’interessato, massimo **entro il 31 marzo** dell’anno successivo alla chiusura del procedimento.

I dati necessari - con esclusione dei dati relativi al bonifico effettuato che non sono in possesso dell’Organismo - sono facilmente ricavabili dalle fatture emesse a seguito dei pagamenti e da una scheda riepilogativa degli stessi (che è a vostra disposizione presso il mediatore).

*Di seguito un estratto delle norme.*

*Art. 20 Dlgs 28/2010 (entrata in vigore 30/06/2023)*

Alle parti che partecipano ad un procedimento di mediazione è riconosciuto un

### CREDITO DI IMPOSTA

Il credito è commisurato alle indennità (spese di avvio+ spese di mediazione) pagate all’ODM per il servizio di mediazione sino a € 600 in caso di successo e per la metà in caso di insuccesso.

### CREDITO DI IMPOSTA IN CASO DI SUCCESSO DELLA MEDIAZIONE)

Inoltre, se la procedura ha riguardato uno dei casi previsti dall’art.5 ovvero è demandata dal giudice è riconosciuto un credito di imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato

L'importo del CREDITO DI IMPOSTA A VALERE SULLE INDENNITA' PAGATE E' RICONOSCIUTO SINO A CONCORRENZA DELLE STESSE NELLA MISURA MASSIMA DI € 600

L'importo del CREDITO DI IMPOSTA A VALERE SUL COMPENSO CORRISPOSTO AL PROPRIO AVVOCATO E' RICONOSCIUTO SINO A CONCORRENZA DELLO STESSO NELLA MISURA DI € 600.

#### CREDITO DI IMPOSTA IN CASO DI INSUCCESSO DELLA MEDIAZIONE

Gli importi di cui sopra sono ridotti ALLA META'

NB: gli importi alla base del calcolo del credito si intendono al netto IVA e di ogni altro esborso pagato all'ODM e/o all'avvocato.

Il credito di imposta si calcola sui pagamenti effettuati relativi agli affari di mediazione conclusi dopo il 30/6/2023 ed è usufruibile solo se il procedimento si è concluso nell'anno precedente a quello della richiesta

#### MODALITA' DI FRUIZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

*DM 1 Agosto 2023 (pubbl. GU 7/08/2023 entrata in vigore 22/08/2023)*

La domanda di attribuzione dei crediti di imposta è presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito [giustizia.it](https://giustizia.it) mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS.

*Tutte le comunicazioni sono effettuate mediante la piattaforma all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal richiedente. Quando il richiedente non indica un indirizzo di posta elettronica certificata, le comunicazioni sono rese disponibili all'interessato in apposita area riservata della piattaforma.*

Il RICHIEDENTE (la parte che ha partecipato al procedimento di mediazione) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di conclusione delle procedure di mediazione, presenta la domanda (*attestando il possesso dei requisiti ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*),

#### COMUNICANDO I SEGUENTI DATI:

- a) il numero d'ordine del ODM davanti al quale si è svolta la mediazione;
- b) la dichiarazione di raggiungimento dell'accordo, corredata del numero del procedimento e della data dell'accordo di conciliazione inseriti nei registri degli affari di mediazione;

#### **ovvero**

- a) la dichiarazione di mancato raggiungimento dell'accordo;
- b) il numero del procedimento e data del verbale che ne dà atto, inseriti nei registri degli affari di mediazione

- c) la dichiarazione in ordine al valore della lite avanti al ODM;
- d) l'indicazione della materia, quando l'accordo definisce una controversia in una delle materie di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28 del 2010.

Inoltre:

- a) i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
- b) il numero, l'importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall'avvocato o dall'arbitro per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta,
- c) la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l'importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell'avvocato o dell'arbitro dell'importo fatturato.

L'Organismo di mediazione non è tenuto ad effettuare alcuna comunicazione né a inserire la domanda di attribuzione sulla piattaforma ministeriale che è onere della parte.

L'Organismo (e il mediatore) non possono fornire altre informazioni procedurali o di carattere fiscale in quanto non di propria competenza.

Delle fatture e della scheda riepilogativa non è possibile rilasciarne copia.